



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO
PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

**REGOLAMENTO COMMISSIONI DI
CONTROLLO E GARANZIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 6 agosto 2009;

Art. 1

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto comunale, può istituire, con apposite deliberazioni, commissioni speciali per fini di controllo o di garanzia, con oggetto ben definito relativo alla verifica dell'attività dell'Amministrazione comunale che si ritiene di approfondire.

Art. 2

1. La deliberazione che istituisce la Commissione, da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla ed eventuali ulteriori prescrizioni.

2. La Commissione è composta da cinque membri di cui due appartenenti alla minoranza consiliare. Ad uno dei componenti di minoranza è affidata la Presidenza della Commissione.

3. La Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti elegge un Relatore.

4. Scaduto il termine stabilito per concludere l'indagine, il relatore riferisce in consiglio comunale; tale termine può essere prorogato per una sola volta, con decisione presa dal consiglio comunale e per un tempo non superiore a quello inizialmente stabilito.

Art. 3

1. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

2. Su richiesta del Presidente, il Segretario Generale e i Capi Settore mettono a disposizione della Commissione, tutti gli atti, documenti ed informazioni, anche di natura riservata, senza vincolo del segreto d'ufficio, afferenti l'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi, con esclusione di quegli atti che contengono dati personali di soggetti terzi che non abbiano rilevanza ai fini dell'indagine

3. Scopo della Commissione è di redigere una relazione circostanziata e corredata di tutti gli atti a supporto, al fine di fornire al Consiglio Comunale un quadro chiaro dei fatti di indagine.

4. Estensore della relazione è il Relatore, che si potrà avvalere, per la preparazione del testo finale, della collaborazione della struttura della Segreteria Generale o del Settore interessato.

5. La Relazione è presentata ai commissari e non è posta in votazione; tuttavia il Relatore di concerto con il Presidente, sulla scorta del dibattito successivo, può apportarvi modifiche illustrate nella stessa o in successiva riunione ai commissari, che hanno facoltà di ottenere la messa a verbale di posizioni divergenti dal contenuto del testo finale.

Art. 4

1. Tutte le sedute della Commissione sono riservate ed è esclusa la presenza del pubblico.

Il numero legale necessario per la validità delle sedute della commissione è rappresentato da n. 3 componenti

Art. 5

1. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri della Giunta e del Consiglio Comunale, del Revisore, del Segretario Generale, dei Capi Settore e dei loro collaboratori, dei rappresentanti del comune in altri enti ed organismi, dei responsabili di enti ed aziende controllati dal comune.

2. La commissione si può avvalere dell'opera di esperti, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, per casi che presentino particolari criticità a fronte delle quali è necessario il supporto di professionalità non disponibili all'interno dell'Ente.

La decisione di avvalersi di esperti esterni è motivatamente deliberata dalla Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti

3 Gli atti dell'indagine sono riservati; essi, immediatamente dopo l'ultima seduta, sono trasmessi in copia dal Presidente al Sindaco quale Presidente del Consiglio Comunale, che provvede ad inserire l'argomento all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale, decidendo, sulla base del contenuto degli atti, se esso debba essere discusso in seduta segreta;

Il Consiglio Comunale delibera quali atti debbano essere riservati.

4 I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio sino al termine del dibattito sull'argomento; il Consiglio Comunale, nella seduta segreta, può tuttavia deliberare il mantenimento, totale o parziale, del vincolo.

Art. 6

1. La redazione dei verbali della commissione, che nelle sedute si può avvalere di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato.

Art. 7

1. Nella relazione al consiglio Comunale il relatore a nome della Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'indagine che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui all'art. 5.

Art. 8

1. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i

provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine stabilito.

Art. 9

1. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.
2. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Generale che ne cura la conservazione nell'archivio comunale.

Art. 10

1. Per la partecipazione ai lavori della commissione i componenti non percepiscono alcun compenso.